



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Spett.le Comune di Trieste

Al Responsabile per la Transizione al Digitale

Dott. Lorenzo Bandelli

sistemi_informativi@comune.trieste.it

comune.trieste@certgov.fvg.it

Oggetto: Invito 23-2020 relativo alla Segnalazione n. 76/2020 –Riesame - Amministrazione segnalata: Comune di Trieste- Qualificazione tematica: Identità digitale –Prot.n.12020 del 12.10.2020.

Come è noto l'art.17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (CAD) prevede *“E' istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione. Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”.*

La determinazione AgID n.15/2018 del 26/1/2018 ha stabilito che, in attuazione del richiamato art.17, comma 1-quater del CAD, è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale. Ciò premesso, con nota acquisita al prot. AgID con n. 10948 del 18.09.2020 in riscontro alla nota di richiesta elementi inviata da questa Agenzia (nota prot.n.9983 del 31.08.2020) codesta Amministrazione ha rappresentato che: *“[...] d'intesa con la dirigente responsabile del Servizio Scuola ed Educa-*



zione, confermiamo che il portale oggetto della segnalazione al momento non dispone del meccanismo di autenticazione basato su SPID. Era prevista l'adesione a tale modalità di autenticazione, ma l'attivazione della stessa è stata posticipata in quanto tutte le risorse disponibili sono state utilizzate per attivare, implementare ed erogare la didattica a distanza, stante la situazione che si è verificata e che continua a permanere riguardo la pandemia di SARS-CoV-2 (COVID-19). Si provvederà al riguardo quanto prima”.

Tale risposta, dalla quale si evinceva l'avvio della procedura per l'attivazione di SPID per la registrazione ai servizi dell'infanzia, ha consentito a questa Agenzia di procedere con l'archiviazione della segnalazione in esame.

A seguito di richiesta di riesame dell'archiviazione da parte del Segnalante della segnalazione n.76/2020 (prot.n. 12020 del 12.10.2020) lo stesso ha chiarito l'effettivo oggetto della sua istanza: *“[...] tale richiesta è motivata dal fatto che la mia segnalazione non si fondava sul mancato utilizzo esclusivo di SPID (o della CNS), per cui, invero, si applica la disposizione da voi citata nella decisione di archiviazione. Tale disposizione, giova ricordarlo, prevede che dal 28 febbraio 2021, SPID (o gli altri meccanismi di autenticazione previsti dal Codice) siano gli unici ammessi. Tuttavia la mia richiesta non era volta a richiedere la dichiarazione che il Comune di Trieste dovesse utilizzare unicamente SPID.*

La mia richiesta era invece rivolta a veder applicare il comma 01 dell'articolo 3bis del CAD che stabilisce che chiunque ha diritto "di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, tramite la propria identità digitale". La stessa, in altri termini, deve essere interpretata come una richiesta che il Comune di Trieste attivi anche SPID, in congiunzione, e non necessariamente in alternativa, al meccanismo attualmente previsto. [...] Confidando di aver chiarito meglio i contenuti della mia segnalazione, in attesa di un vostro riscontro, porgo cordiali saluti”.

Con la sopra citata richiesta di riesame il segnalante ha chiarito meglio la portata della sua segnalazione specificando che nella stessa non intendeva fare riferimento al mancato utilizzo esclusivo di SPID (o della CNS) ma la segnalazione era invece rivolta a veder applicare il comma 01 dell'articolo 3bis del CAD che stabilisce che chiunque ha diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, tramite la propria identità digitale.

Quindi la Segnalazione riguardava la possibilità di accedere ai servizi erogati dai soggetti di cui all'art.2.co.2 del CAD tramite le identità digitali alternativamente alla modalità già prevista da codesto Comune mediante credenziali di accesso (Username e password); ciò in base al combinato disposto degli artt. 3 bis co.01, art. 64 co.2 quater e co.2 – *nonies* del CAD, nonché dell'art.65 co.1

del D.l.s 217/17 (Il diritto di cui all'articolo 3-bis, comma 01, è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2018).

Giova ricordare, inoltre, che con le recenti modifiche apportate al CAD dal decreto legge n.76/2020 recante: *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”* (coordinato con la legge di conversione dell'11 settembre 2020, n. 120), in particolare all'art.64 co. 3-bis, [...] a decorrere dal 28 febbraio 2021, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete”, è stato normativamente previsto uno slittamento del termine per l'utilizzo esclusivo, da parte dei soggetti di cui all'art.2 co.2., delle identità digitali per l'identificazione dei propri utenti.

A seguito del predetto chiarimento fornito dal segnalante, si è proceduto in istruttoria ad inviare un'ulteriore richiesta di elementi a codesta Amministrazione (nota prot.n.12158 del 13.10.2020) volta a conoscere se, nel tempo decorso dalla precedente richiesta di notizie (nota prot.n. 9983 del 31.08.2020) fossero state intraprese iniziative per consentire agli utenti la registrazione al portale dei servizi dell'infanzia anche tramite la propria identità digitale.

Con nota acquisita al prot. AgID con n.14105 del 10 novembre u.s. codesto Comune ha invece confermato quanto già rappresentato con precedente nota prot. AgID n. 10948 del 18 settembre 2020.

Si è ritenuta, pertanto, fondata la richiamata Segnalazione in sede di riesame e si invita codesta Amministrazione “a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni”, provvedendo affinché sia prevista una modalità alternativa a quella già utilizzata, di accesso ai servizi scolastici tramite l'identità digitale degli utenti.

Si rappresenta altresì che, in caso di mancato riscontro, il presente invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di codesta Amministrazione. Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della

valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Cordiali saluti

